

N. 00490/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03239/1998 REG.RIC.

N. 00296/1999 REG.RIC.

N. 00477/1999 REG.RIC.

N. 00245/2001 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3239 del 1998, proposto da:
Maccari Adriano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Maldari e Roberto
Barbato, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma
del DLgs n. 104/2010;

contro

Comune di San Vendemiano - (Tv), rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio
Zanchettin, Maria Dolores Bottari, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in
Venezia, San Polo, 3080/L;

nei confronti di

Saccon Armando ed Altri;

sul ricorso numero di registro generale 296 del 1999, proposto da: Maccari Adriano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Maldari e Roberto Barbato, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

Comune di San Vendemiano - (Tv), rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Pinello, Maurizio Zanchettin, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L; Regione Veneto - (Ve);

nei confronti di

Saccon Armando ed Altri;

sul ricorso numero di registro generale 477 del 1999, proposto da: Maccari Adriano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Maldari e Roberto Barbato, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

Comune di San Vendemiano - (Tv), rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Zanchettin, Maria Dolores Bottari, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L; Regione Veneto - (Ve);

nei confronti di

Saccon Armando, Saccon Emilio, Calessio Walter, Dal Bo Franco;

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2001, proposto da: Maccari Adriano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Maldari e Roberto Barbato, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

Provincia di Treviso - (Tv), Regione Veneto - (Ve); Comune di San Vendemiano - (Tv), rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Pinello, Maurizio Zanchettin, Maria Dolores Bottari, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

nei confronti di

Saccon Armando ed Altri;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 3239 del 1998:

delle deliberazioni consiliari 16.6.1997 n.i 32 e 33, nonché della deliberazione giunta 12.8.1998 n. 98 di approvazione del progetto per la sistemazione e l'asfaltatura di una parte di vicolo Saccon e della laterale di via Trieste comprendente, tra l'altro, la realizzazione della rete fognaria, dell'impianto di illuminazione pubblica, di una pista ciclo-pedonale ed il residuo interrimento della rete Enel e Telecom;

quanto al ricorso n. 296 del 1999:

della deliberazione giunta 24.11.1998 n. 137, del decreto sindacale 24.12.1998 n. 12834, del decreto sindacale 30.12.1998 n. 13004 e della deliberazione 9.12.1998 n. 4642 della Giunta regionale;

quanto al ricorso n. 477 del 1999:

del provvedimento dirigenziale 12.2.1999 n. 1744 di convalida dei decreti sindacali 24.12.1998 n. 12834 e 30.12.1998 n. 13004, nonché della determinazione sindacale 30.1.1999 di diniego di accesso alla documentazione amministrativa richiesto dal ricorrente;

quanto al ricorso n. 245 del 2001:

del provvedimento di espropriazione 28.11.2000 n. 94 emanato dalla Provincia di Treviso;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vendemiano - (Tv);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato

1.- che con gli epigrafati, quattro gravami (che vanno riuniti in ragione della loro pacifica connessione e che possono essere definiti con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del cpa) l'odierno ricorrente ha impugnato una serie di atti – dalla deliberazione consiliare 16.6.1997 n. 32 di approvazione della variante al programma comunale delle opere pubbliche e degli investimenti per l'anno 1997 al provvedimento di esproprio 28.11.2000 n. 94 emesso dalla Provincia di Treviso – con cui il Comune di S. Vendemiano ha approvato il progetto per la sistemazione e l'asfaltatura di una parte di vicolo Saccon e della laterale di via Trieste comprendente, tra l'altro, la realizzazione della rete fognaria, dell'impianto di illuminazione pubblica, di una pista ciclo-pedonale ed il residuo interrimento della rete Enel e Telecom;

2.- che, in particolare, con il primo ricorso (RG n. 3239/98) l'interessato ha contestato l'illegittimità delle deliberazioni consiliari 16.6.1997 n.i 32 e 33 con cui sono state approvate la modifica al programma comunale delle opere pubbliche e degli investimenti per l'anno 1997 e, rispettivamente, il progetto preliminare dell'opera pubblica in questione (rispetto alle quali, però, non è stata svolta alcuna censura), nonché l'illegittimità della deliberazione giuntale 12.8.1998 n. 98 di

approvazione del progetto relativo all'opera "de qua" per violazione dell'art. 13 della legge 13.6.1865 n. 2359 e per eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità, della contraddittorietà e della violazione dei principi di imparzialità e di proporzionalità;

2.1.- che - premesso, invero, che la tipica sanzione prevista per l'invalidità del provvedimento amministrativo è l'annullabilità, di applicazione giudiziale in presenza dei tre tradizionali vizi (violazione di legge, incompetenza e eccesso di potere) ora codificati sia dall'art. 21-octies, I comma della legge n. 241/1990, sia dall'art. 29 del codice del processo amministrativo, la categoria della nullità assume un rilievo meramente residuale, limitato alle ipotesi espressamente comminate dalla legge e ad altri casi di gravi difetti del provvedimento, tassativamente indicati dall'art. 21-septies della legge n. 241/1990: le cause di nullità del provvedimento amministrativo devono intendersi, quindi, in numero chiuso, e tra esse non rientrano i vizi dedotti dal ricorrente - tale ricorso è in parte inammissibile e in parte improcedibile: è inammissibile laddove vengono impugnate le deliberazioni consiliari 16.6.1997 n.i 32 e 33, atteso che nei loro confronti non sono state proposte censure di sorta; è improcedibile nella parte in cui viene impugnata la deliberazione giuntaletale 12.8.1998 n. 98 in quanto, a seguito delle modifiche apportate al progetto approvato con detto provvedimento, quest'ultimo è stato sostituito "a tutti gli effetti" e formalmente revocato con deliberazione giuntaletale 24.11.1998 n. 137 (cfr. l'art. 11 del deliberato);

3.- che con il secondo gravame (RG n. 296/99) il ricorrente ha contrastato, ritenendoli illegittimi per violazione di legge e per eccesso di potere sotto vari profili, la deliberazione giuntaletale 24.11.1998 n. 137 (di approvazione del progetto dell'opera pubblica, a seguito delle modifiche introdotte), il decreto sindacale 24.12.1998 n. 12834 (di occupazione temporanea d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera "de qua"), il decreto sindacale 30.12.1998 n. 13004 (di

accesso alle predette aree) e la deliberazione 9.12.1998 n. 4642 della Giunta regionale (di approvazione della variante al piano regolatore comunale);

3.1.- che tale gravame è in parte irricevibile e in parte infondato: è irricevibile per tardività della notificazione (effettuata "a mani" nei confronti dell'Amministrazione in data 2.2.1999) nella parte in cui l'interessato contesta la delibera giuntale n. 137/98 (comunicatagli, come da sua stessa ammissione - cfr. l'epigrafe del ricorso -, in data 10.12.1998) e i decreti sindacali n.i 12834 e 13004 del 1998 di occupazione e, rispettivamente, di accesso alle aree (entrambi notificatigli il 30.12.1998: cfr. i docc. 7 e 8 del Comune). Ai sensi dell'art. 19 del DL n. 67/1997 convertito dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (concernente i giudizi aventi ad oggetto "provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate") sono, infatti, ridotti alla metà tutti i termini processuali nelle controversie ove s'impugnino gli atti di approvazione dei progetti di opere pubbliche (che comportano, anche implicitamente, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori) e di occupazione d'urgenza di aree per l'esecuzione delle predette opere (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 15.5.2000 n. 2737; V, 23.2.2000 n. 959). Il ricorso è invece infondato nella parte ove si contesta, per asserita carenza di motivazione e per pretesa violazione dei principi di imparzialità e di proporzionalità, la delibera regionale di approvazione della variante al PRG adottata dal Comune di S. Vendemiano laddove individua la laterale di proprietà Maccari come strada di PRG: è infondato per la semplice ragione che la variante in questione non ha interessato la proprietà Maccari, ove il tratto di strada ad essa prospiciente risultava già indicata dal vigente PRG, come appare chiaramente dalla

planimetria riportata in seno alla memoria 18.2.2013 del Comune: sicchè non sussisteva alcun problema di conformare l'opera con lo strumento urbanistico;

4.- che con il successivo ricorso (RG n. 477/99) l'interessato ha impugnato, siccome asseritamente illegittimi, il provvedimento dirigenziale 12.2.1999 n. 1744 di convalida dei decreti sindacali 24.12.1998 n. 12834 di occupazione delle aree e 30.12.1998 n. 13004 di accesso alle aree stesse, nonché la determinazione sindacale 30.1.1999 di diniego di accesso alla documentazione amministrativa richiesto dal ricorrente;

4.1.- che il predetto ricorso è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui si contesta l'atto con il quale il dirigente ha convalidato, per ritenuta incompetenza del Sindaco, i pregressi decreti di occupazione e di accesso alle aree asservite alla realizzazione dell'opera pubblica: ancorchè, invero, si accogliessero le censure proposte nei confronti del predetto provvedimento e, conseguentemente, si annullasse quest'ultimo, nessun vantaggio trarrebbe l'interessato da tale annullamento in quanto i presupposti atti (oggetto di convalida) rimarrebbero comunque efficaci, attesa la sopra dichiarata tardività della loro impugnazione (cfr. il punto 3.1.-). È invece infondato nella parte in cui si censura il diniego di accesso "ex lege" n. 241/90: l'art. 22, I comma della citata legge, invero, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della pubblica Amministrazione a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, tant'è che ha successivamente ricollegato tale interesse all'esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti". Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22 cit.), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva e

giuridicamente rilevante, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (cfr., ex multis, CdS, IV, 28.9.2010 n. 7183). Orbene, in disparte il fatto che alcuni degli atti richiesti dall'odierno ricorrente risultano già rilasciati in occasione di precedenti accessi (cfr., ad esempio, le concessioni edilizie ottenute da saccon Emilio, da Immobiliare Lisa e da De Luca Luigia) e che altri sono indicati in maniera estremamente generica (cfr. “provvedimenti, decisioni e quant'altro...”), taluni degli atti il cui rilascio è stato domandato dalla parte sono affatto estranei all'esplicazione dei suoi diritti defensionali nel procedimento instaurato con il presente ricorso (cfr. la richiesta degli elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie rilasciate a terzi non destinatari dell'esproprio);

che, peraltro, il ricorso in esame è irricevibile per tardività nella parte in cui si reitera l'impugnazione di pregressi atti già impugnati formulando nuove censure;

5.- che con l'ultimo ricorso (RG n. 245/01) l'interessato censura il provvedimento di espropriazione 28.11.2000 n. 94 emanato dalla Provincia di Treviso;

5.1.- che tale gravame è infondato: non ha pregio, invero, il primo motivo con cui viene dedotta la violazione dell'art. 3, IV comma della legge n. 241/90 in quanto costituisce principio di diritto consolidato che la mancata indicazione, in un provvedimento amministrativo, dei termini di impugnativa e dell'organo giudiziario a cui ricorrere è omissione che determina una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell'atto e può giustificare solo la concessione dell'errore scusabile quando ne sussistano i presupposti, e quindi in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (cfr., da ultimo, CdS, VI, 16.4.2012 n. 2155; III, 28.3.2012 n. 1860); è parimenti inconsistente la seconda censura con cui il ricorrente, al fine di dimostrare che la superficie dell'area espropriata ha un'estensione superiore a quella indicata nel decreto di esproprio (mq 176), detrae dalla superficie catastale ante espropriazione, come

asseritamente individuata nel verbale di immissione nel possesso dd. 21.1.1999, la superficie residua post espropriazione: l'inconsistenza della censura è ampiamente chiarita da Cass. civ, I, 19.1.2011 n. 9380, alla cui motivazione si rinvia, che, occupandosi (tra l'altro) proprio dell'individuazione della superficie realmente espropriata al Maccari, ha confermato l'esattezza del dato esposto dall'Amministrazione osservando che "la corte territoriale, condividendo le conclusioni peritali, ha determinato in mq 176 l'area effettivamente occupata, così ripudiando la tesi proposta dal M., secondo cui il calcolo avrebbe dovuto effettuarsi sottraendo dalla superficie catastale dell'intera proprietà prima dell'esproprio quella effettivamente residuata. In tal modo, come si è correttamente rilevato, si sarebbero comparati due dati non omogenei. Nè può attribuirsi, come pure si è sostenuto, efficacia di prova fino a querela di falso, al verbale di immissione in possesso, nella parte in cui veniva riportato il dato della superficie catastale dell'intero lotto, senza che si desse atto dell'esecuzione di verifiche intese ad accertare la corrispondenza alla realtà di tale risultanza. La mera indicazione nell'atto pubblico di un dato desunto da altre risultanze documentali può far fede relativamente al compimento di tale operazione, ma non in merito alla veridicità del dato richiamato"; sono invece non pertinenti le ulteriori censure con cui il ricorrente, ribadendo le censure formulate nei confronti dei pregressi atti già impugnati con i precedenti gravami (testè dichiarate in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte infondate), denuncia l'illegittimità derivata del provvedimento qui impugnato dall'illegittimità dei predetti atti;

6.- che, dunque, per le suesposte considerazioni gli epigrafati, quattro ricorsi vanno respinti;

che le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando in merito agli epigrafati ricorsi, li riunisce e li
dichiara in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte infondati, come in
motivazione.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con
l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)